



***Il pareggio di bilancio per gli enti territoriali previsto dalla legge di stabilità per il 2016***

A cura di Onelio Pignatti

Grosseto, 15 gennaio 2016

---

1

**1. Elementi di sintesi**

---

2

### *Aspetti di sintesi (1)*

1. In attesa dell'applicazione della legge di attuazione del pareggio di bilancio in costituzione (L. 243/12) la legge di stabilità per il 2016 ha previsto il superamento del patto di stabilità interno e l'introduzione di un vincolo di pareggio di bilancio «attenuato».
2. I soggetti interessati sono regioni, province, città metropolitane e comuni (compresi quelli inferiori a 1.000 abitanti).
3. Il vincolo del pareggio è basato sul saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali (definiti dagli schemi del D.Lgs. 118/2011).
4. Tra le entrate non sono compresi l'avanzo e il nuovo indebitamento
5. Il controllo è effettuato solo sulla competenza «potenziata» escludendo la gestione di cassa ed il concetto della competenza «mista»;

---

3

### *Aspetti di sintesi (2)*

6. E' previsto un prospetto fin dall'impostazione del bilancio di previsione;
7. Sono previste esclusioni per edilizia scolastica e bonifiche ambientali
8. Le sanzioni per il mancato rispetto consistono in severissimi vincoli gestionali e limitazioni amministrative;
9. Sono previste norme per il monitoraggio infra-annuale;
10. A conclusione risulta necessaria una certificazione sul rispetto del patto sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione
11. Sono previsti patti di solidarietà di natura orizzontale e/o verticale (non riproposto il patto incentivato);
12. Rinviato l'applicazione della Legge 243/2012 e il coordinamento regionale sull'indebitamento degli enti locali.

---

4

## 2. Quadro dell'impatto

5

### Obiettivi patto di stabilità

#### DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2015

(Nota di aggiornamento al 18 settembre 2015)



	2014	2015	2016	2017	2018
<u>DISAVANZO</u> =	-3,0	-2,6	-2,2	-1,1	-0,2
PIL					
<u>DEBITO</u> =	132,1	132,8	131,4	127,9	123,7
PIL					

6

## 2. Il pareggio di bilancio per il 2016

7

### *Abrogazione patto di stabilità interno*

**Art. 1.707** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della Legge 183/2011 (L. stabilità 2012), e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della Legge 190/2014 (L. stabilità 2015).

8

*Confermati gli adempimenti precedenti*

**Art. 1.707** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla **certificazione** del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della L. 183/2011, nonché l'applicazione delle **sanzioni** in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della L.183/2011.

---

9

*Confermati effetti patti orizzontali*

**Art. 1.707** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Restano altresì fermi gli adempimenti delle **regioni** relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della L. 190/2014, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015.

Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei **patti orizzontali** recati al comma 141 dell'articolo 1 della L. 220/2010, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 190/2014, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del DL 16/2012.

---

10

### *Introduzione del pareggio di bilancio*

**Art. 1.709** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della L. 243/2012, *[regioni, comuni (tutti), province, città metropolitane]* concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

---

11

### *Definizione obiettivo*

**Art. 1.710** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire **un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali**, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

**NB: esclusi i vincoli sulla gestione di cassa  
sostituito il principio della competenza mista**

---

12

### Definizione di entrate e spese finali

**Art. 1.711** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il **fondo pluriennale vincolato**, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

13

### Equilibrio di bilancio e Saldo finale

ENTRATE	SPESE
Avanzo	
<b>Fondo pluriennale vincolato*</b>	
<b>1. Tributarie</b>	<b>1. Correnti**</b>
<b>2. Trasferimenti</b>	<b>2. Conto Capitale**</b>
<b>3. Extra-tributarie</b>	<b>3. Incremento di attività finanz.**</b>
<b>4. Conto capitale</b>	
<b>5. Riduzione attività finanziarie</b>	
6. Accensione prestiti	4. Rimborso prestiti
7. Anticipazioni da tesoriere	5. Chiusura anticipazioni da tesoriere
9. Entrate per conto terzi	7. Spese per conto terzi
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>TOTALE SPESE</b>

**In grassetto le entrate finali e le spese finali.**

\* Incluso, solo per il 2016, il FPV al netto della quota riveniente da indebitamento.

\*\* Inclusa, solo per il 2016, la quota FPV al netto di quella riveniente da indebitamento.

14

*Prospetto sul pareggio di bilancio*

**Art. 1.712** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711.

A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione **non considera** gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

---

15

*Prospetto definito da decreto*

**Art. 1.712** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del D.Lgs. 118/2011.

Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del D.Lgs. 118/2011.

---

16

*Esclusione/1 Edilizia scolastica*

**Art. 1.713** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 713 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro.

---

17

*Esclusione 1/ richieste entro 10 marzo*

**Art. 1.713** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711.

---

18

*Esclusione 1/ criteri prioritari*

**Art. 1.713** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:

- a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del DL 22/2014, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della L. 190/2014, n. 190, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della BEI destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del DL 66/2014;

---

19

*Esclusione 1/ criteri prioritari*

**Art. 1.713** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario /segue):

- b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del DL 104/2013;
- c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

---

20

*Esclusione 1/ risposta entro il 15 aprile*

**Art. 1.713** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016.

Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto D.Lgs. 229/2011.

*[\* Procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti in GU n.30 del 6/2/2012]*

21

*Esclusione 2/ Bonifica ambientale*

**Art. 1.716** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro.

22

*Esclusione 2/ Richiesta entro 10 marzo*

**Art. 1.716** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711.

---

23

*Esclusione 2/ Risposta entro 15 aprile*

**Art. 1.716** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016.

Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

---

24

### *Monitoraggio del pareggio di bilancio*

**Art. 1.719** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

25

### *Certificazione del pareggio di bilancio*

**Art. 1.720** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito « <http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>», entro il termine perentorio del **31 marzo** di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005, **dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria**, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 719.

26

*Trasmissione del pareggio di bilancio*

**Art. 1.720** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al D.Lgs. 82/2005.

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e).

27

*Commissario «ad acta» per la trasmissione*

**Art. 1.721** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni.

28

### *Applicazione sanzioni*

**Art. 1.721** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f).

*[blocco assunzioni e riduzione indennità amministratori]*

---

29

### *Sospensione trasferimenti*

**Art. 1.721** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

---

30

*Certificazione dopo il rendiconto*

**Art. 1.722** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.

Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710.

---

31

*Sanzioni mancato rispetto del pareggio /a*

**Art. 1.723** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2.

---

32

*Sanzioni mancato rispetto del pareggio /b*

**Art. 1.723** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

---

33

*Sanzioni mancato rispetto del pareggio /c*

**Art. 1.723** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

---

34

*Sanzioni mancato rispetto del pareggio /d*

**Art. 1.723** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente.

L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

---

35

*Sanzioni mancato rispetto del pareggio /e*

**Art. 1.723** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

---

36

*Sanzioni mancato rispetto del pareggio /f*

**Art. 1.723** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

---

37

*Accertamento successivo del mancato pareggio*

**Art. 1.724** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo.

La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 723, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

---

38

*Nuova certificazione*

**Art. 1.725** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

---

39

*Nullità dei contratti elusivi del pareggio*

**Art. 1.726** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.

---

40

### *Sanzioni pecuniarie per elusione*

#### **Art. 1.727** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, o altre forme elusive, le stesse irrogano, **agli amministratori** che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, **al responsabile amministrativo** individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

41

### *Patti di solidarietà*

#### **Art. 1.728** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa.

**NB: Non è previsto il patto verticale incentivato**

42

*Priorità patto di solidarietà*

**Art. 1.729** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

---

43

*Criteri e modalità per i patti di solidarietà*

**Art. 1.730** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

---

44

*Tempistica patti di solidarietà*

**Art. 1.730** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e alle province autonome, **entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre**, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori **del 30 aprile e del 30 settembre**, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731.

45

*Esclusione spazi per spese correnti*

**Art. 1.730** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.

46

*Regolazione spazi nel biennio*

**Art. 1.731** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.

Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

---

47

*Patto nazionale: richieste*

**Art. 1.732** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>» appositamente predisposto, entro **il termine perentorio del 15 giugno**, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale.

---

48

*Patto nazionale: cessioni*

**Art. 1.732** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 710, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web  
«<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>» appositamente predisposto, entro **il termine perentorio del 15 giugno**, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso.

---

49

*Patto nazionale: riparto*

**Art. 1.732** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **entro il 10 luglio**, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

---

50

*Patto nazionale: regolazioni*

**Art. 1.732** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti.

La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

---

51

*Coerenza con impegni europei*

**Art. 1.733** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

---

52

*Esclusione sanzioni regioni speciali*

**Art. 1.734** Legge stabilità 2016 n. 208/2015

Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 [*sanzioni*] del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della L. 228/2012, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.